

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI
OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI
E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

- 1. DEFINIZIONI**
- 2. CRITERI GENERALI**
- 3. OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (OPERAZIONI RILEVANTI)**
- 4. OPERAZIONI CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI**
- 5. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO**
- 6. ESENZIONI**
- 7. INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE**
- 8. VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA**
- 9. DISPOSIZIONI FINALI**

Le operazioni con parti correlate assumono rilievo per la società in relazione a due diversi aspetti: le modalità di gestione e l'informativa di bilancio. Le presenti Linee Guida regolano il primo aspetto, mentre per il secondo è disciplinato dalla normativa interna relativa alle modalità di formazione e redazione delle relazioni finanziarie periodiche.

Finora, nella gestione di tali operazioni, la prassi seguita da Eni, è stata quella di sottoporre quelle rilevanti (ed escludendo quelle effettuate a condizioni standard) al Consiglio di Amministrazione, anche se di importo inferiore alla soglia di rilevanza consiliare, attendendo, per l'emanazione di una procedura, che Consob stabilisse i principi generali previsti dall'art. 2391-*bis* c.c.¹

Pur in assenza dei citati principi, si è ugualmente deciso di emanare le presenti Linee Guida - approvate dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. ("Eni") con il parere favorevole del Comitato per il Controllo interno – le quali, in attesa dei principi Consob e conformemente ai principi del Codice Etico, regolano sia le operazioni con interessi degli amministratori sia le operazioni con parti correlate di Eni, per assicurarne trasparenza e correttezza procedurali e decisionali, ai sensi dello stesso art. 2391-*bis*, e delle previsioni del Codice di Autodisciplina di Eni, conformemente al Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida, costituiscono "**Parti Correlate**" di Eni, in base ai principi contabili internazionali ("IAS 24") e alla regolamentazione nazionale:

- (a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti:
- (i) controllano, anche congiuntamente, Eni, sono controllati da Eni o sono sottoposti a comune controllo con Eni. Si considerano parti correlate di Eni anche soggetti non aventi natura societaria, la cui gestione è sotto il controllo di Eni quali, per esempio, Eni Foundation;
 - (ii) detengono una partecipazione in Eni tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima²;

¹ Di tale scelta è stata data più volte comunicazione al mercato nella Relazione di Corporate Governance.

² Secondo quanto specificato nello IAS 24, l'influenza notevole rappresenta il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società, pur senza averne il controllo. In particolare, ai sensi dello IAS 28, se una partecipante possiede direttamente o indirettamente almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole. L'esistenza di un'influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della collegata; (ii) la partecipazione alla definizione delle politiche aziendali; (iii) il verificarsi di rilevanti operazioni fra la partecipante e la partecipata; (iv) l'interscambio di personale dirigente; (v) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

- (b) le società collegate³ di Eni e le *joint venture* cui Eni partecipa;
- (c) gli amministratori, i sindaci e i dirigenti con responsabilità strategiche⁴ di Eni e del soggetto, anche congiuntamente, controllante, ad esclusione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Ai fini delle presenti Linee Guida, è considerato parte correlata di Eni anche il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria;
- (d) gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (c), per tali intendendosi, quei familiari che possono influenzare o essere influenzati da detti soggetti nei rapporti con Eni. Sono inclusi: il convivente; i figli; i figli del convivente; le persone a carico del soggetto; le persone a carico del convivente⁵;
- (e) i soggetti controllati, anche congiuntamente, o soggetti ad influenza notevole⁶ da parte di uno dei soggetti di cui alle lettere (c) o (d), ovvero i soggetti in cui tali persone detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto;
- (f) i fondi pensionistici per i dipendenti di Eni o di società che sia parte correlata.

Per la corretta gestione delle presenti Linee Guida, le Parti Correlate di Eni sono ordinate, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, in una specifica banca dati creata sulla base dell'anagrafica delle partecipazioni societarie, nonché di dichiarazioni che le Parti Correlate dirette rilasciano periodicamente

Ai fini delle presenti Linee Guida, costituiscono "**Operazioni**" con Parti Correlate tutte le operazioni effettuate, direttamente o indirettamente, da Eni ovvero dalle sue controllate (inclusi i soggetti non aventi natura societaria la cui gestione è sotto il controllo di Eni) con le Parti Correlate di Eni - tenuto conto della salvaguardia dei principi di autonomia gestionale e della disciplina speciale per le controllate quotate e/o sottoposte alla disciplina *unbundling* - consistenti in un trasferimento di beni, diritti, risorse, prestazione di servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

³ Secondo le disposizioni del paragrafo 2 dello IAS 28, una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una *partnership*, in cui la partecipante detiene un'influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto. Per l'effettivo elenco delle società collegate, si fa riferimento al bilancio consolidato, integrato dalle risultanze della banca dati prevista dal presente articolo.

⁴ Per "dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono, ai sensi dello IAS 24, i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, di pianificazione, direzione e controllo di Eni. I dirigenti con responsabilità strategiche di Eni sono quelli tenuti a partecipare al Comitato di Direzione e, comunque, i Direttori primi riporti dell'Amministratore Delegato.

⁵ A titolo esemplificativo, si considerano generalmente stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado.

⁶ Cfr. Nota n. 2.

2. Criteri generali

Allo scopo di assicurare trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale alle Operazioni con Parti Correlate, deve essere svolto un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle motivazioni di ogni Operazione con Parti Correlate, con chiara evidenziazione dell'interesse della società deliberante al suo compimento, tenuto anche conto delle implicazioni e vantaggi connessi all'appartenenza al gruppo Eni, nonché della convenienza e dell'equità delle condizioni previste, alla luce di oggettivi e documentati elementi di riscontro. Specifica evidenza va data alle condizioni giustificanti l'applicazione di una delle cause di esenzione previste dal successivo art. 6.

Agli organi competenti a deliberare, devono pertanto essere fornite informazioni complete ed adeguate in merito ai punti sopra evidenziati, oltre che informazioni circa le successive fasi di esecuzione delle operazioni.

Fermo restando il rispetto dei presenti criteri generali per tutte le Operazioni con Parti Correlate, per alcune di esse è prevista la competenza deliberativa esclusiva del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Delegato, ai sensi degli articoli seguenti.

3. Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione (operazioni rilevanti)

Oltre alle Operazioni con Parti Correlate di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per la Società, come individuate al punto 12 della delibera 11 giugno 2008 sulle competenze del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio è competente a deliberare altresì, secondo la procedura prevista dal presente articolo, sulle seguenti Operazioni con Parti Correlate:

- a) operazioni aventi caratteristiche atipiche e/o inusuali, per tipologia (incluse quelle a titolo gratuito), rischi o natura della controparte, rispetto all'ordinaria attività della Società, di ammontare superiore a 15 milioni di euro, se la Parte Correlata è una società controllata, ovvero a 10 milioni di euro, in caso di altre Parti Correlate;
- b) operazioni comunque meritevoli - a giudizio dell'Amministratore Delegato, su proposta della funzione competente, previo parere conforme del Comitato per il Controllo Interno e indipendentemente dal superamento delle soglie di rilevanza delle operazioni di cui alla lettera a) - di un esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) operazioni in cui gli amministratori o i sindaci o i soggetti a loro collegati di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1 siano Parte Correlata.

Le Operazioni previste dal presente articolo sono sottoposte al preventivo esame e parere del Comitato per il Controllo Interno.

Il Comitato può farsi assistere, nell'espletamento di tali compiti, da uno o più esperti nominati a sua scelta, nel rispetto di criteri dallo stesso definiti, atti a garantirne le necessarie qualifiche di professionalità, indipendenza e neutralità rispetto all'incarico assegnato.

Con l'esclusione dei rapporti ad esecuzione continuata o periodica, sono sottoposte all'esame del Consiglio anche le Operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative previste, risultino tra di loro collegate nell'ambito di un medesimo rapporto o di una medesima Operazione e, complessivamente considerate, superino dette soglie.

La delibera e la relativa documentazione devono dare evidenza di quanto previsto dall'art. 2 oltre ad una descrizione dettagliata e completa dell'Operazione.

Il consiglio di Amministrazione valuta la necessità di informare il mercato ai sensi dell'art. 114 del Tuf e dell'art. 71-*bis* del Regolamento Emittenti.

4. Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci

Fermo quanto previsto dall'art. 3, lettera c), per le altre Operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, si applicano i principi di cui art. 2.

In base a quanto previsto dall'art. 2391 del Codice Civile e dal Codice di Autodisciplina di Eni, prima della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno della riunione consiliare, ciascun amministratore e sindaco è comunque tenuto a segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui sia portatore in relazione alle materie o questioni da trattare, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio, gli amministratori interessati di norma, tenuto conto delle indicazioni del Codice di Autodisciplina di Borsa, non prendono parte alla discussione e alla deliberazione sulle questioni rilevanti, allontanandosi dalla sala della riunione. Si applicano le procedure di cui all'art. 3.

Se si tratta dell'Amministratore Delegato e l'Operazione è di sua competenza, egli si astiene, in ogni caso, dal compimento dell'Operazione stessa, investendo della questione il Consiglio di Amministrazione (art. 2391 c.c.).

Al fine di assicurare il rispetto delle procedure istruttorie e deliberative previste dal presente articolo, amministratori e sindaci rilasciano periodicamente una dichiarazione in cui sono rappresentati i potenziali interessi di ciascuno in rapporto alla società e al gruppo e in ogni caso segnalano per tempo all'Amministratore Delegato (o al Presidente, in caso di interessi dell'Amministratore Delegato), il quale ne dà notizia agli altri amministratori e al

Collegio Sindacale, le singole Operazioni che la società intende compiere, nelle quali sono portatori di interessi.

5. Operazioni di competenza dell'Amministratore Delegato

Fermo quanto previsto dalla delibera sui poteri riservati del Consiglio di amministrazione dell'11 giugno 2008, sono demandate alla competenza dell'Amministratore Delegato di Eni, previo esame del Comitato per il Controllo Interno, che può effettuare eventuali osservazioni e chiedere che le Operazioni siano sottoposte al Consiglio di Amministrazione, le seguenti ulteriori Operazioni con Parti Correlate:

- a) acquisizioni, alienazioni, conferimenti e dismissioni di partecipazioni, aziende o rami di azienda, immobili ed altre attività, per ammontare superiore a 25 milioni di euro;
- b) investimenti in immobilizzazioni tecniche di valore superiore a 150 milioni di euro;
- c) compravendita di beni e servizi, diversi da quelli destinati ad investimenti, ad un prezzo complessivo superiore a 150 milioni di euro;
- d) le Operazioni con Parti Correlate aventi natura atipica o inusuale di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 3 lettera a).

6. Esenzioni

Sono esentate dall'applicazione delle presenti Linee Guida:

- a) le Operazioni infragruppo, quali quelle compiute da Eni, o dalle sue controllate, con le società controllate, direttamente o indirettamente, fatta eccezione per le Operazioni aventi caratteristiche atipiche o inusuali;
- b) le Operazioni relative all'attività caratteristica del Gruppo e regolate sulla base di condizioni, termini, modalità non difformi da quelle usualmente praticate sul mercato (cd. operazioni a condizioni *standard*);
- c) le Operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
- d) l'assegnazione, a dipendenti e dirigenti del Gruppo, dei diritti relativi a piani di incentivazione oggetto di precedente approvazione assembleare, ai sensi dell'art. 114-*bis* Tuf;
- e) le Operazioni il cui corrispettivo sia determinato in base ad oggettivi e documentati elementi di riscontro, quali prezzi o quotazioni ufficiali o tariffe regolate dalle Autorità competenti.

Sono escluse dall'applicazione delle presenti Linee Guida le Operazioni concluse con i soggetti controllati direttamente e indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per le Operazioni aventi caratteristiche atipiche o inusuali.

7. Informativa al Consiglio di Amministrazione

Sull'esecuzione di tutte le Operazioni con Parti Correlate e di quelle nelle quali vi siano interessi degli amministratori o dei sindaci disciplinate dalle presenti Linee Guida (ad esclusione quindi di quelle esentate dall'applicazione delle presenti Linee Guida, ai sensi dell'art. 6), è resa informativa, da parte dell'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in occasione dell'informativa disposta ai sensi dell'art. 23.3 dello Statuto e del punto 9 della delibera 11 giugno 2008 sulle competenze del Consiglio di Amministrazione.

8. Vigilanza sul rispetto delle Linee Guida

Ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle presenti Linee Guida e ne riferisce nella relazione all'Assemblea.

Il Comitato per il Controllo Interno informa il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie relazioni semestrali, sull'attività svolta ai sensi delle presenti Linee Guida.

9. Disposizioni Finali

L'Amministratore Delegato emana le relative disposizioni attuative e dispone l'invio delle presenti Linee Guida, e delle relative disposizioni attuative al Comitato per il Controllo Interno, ai sindaci, ai Direttori Generali delle Divisioni, ai Direttori Corporate ed ai Responsabili delle funzioni direttamente dipendenti dall'Amministratore Delegato di Eni, nonché ai Presidenti/Amministratori Delegati delle società controllate, che provvederanno alla loro diffusione alle rispettive società controllate, nonché ad adottare disposizioni conformi, tenuto conto della salvaguardia dei principi di autonomia gestionale e della disciplina speciale per le controllate quotate e/o sottoposte alla disciplina *unbundling*.

All'Amministratore Delegato è data delega ad apportare alle presenti Linee Guida, previo esame del Comitato per il Controllo interno, le modifiche e le integrazioni formali che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative di Eni.